

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G06849 del 16/05/2017

Proposta n. 8030 del 09/05/2017

**Oggetto:**

Installazione "Società Vallone S.r.l.", sita nel comune di Anagni (FR), via Paduni snc - Legge 241/90 e s.m.i. - Determinazione Rilascio atto autorizzativo relativo all'istanza di modifica sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 2 del D.lgs 152/06, dell'art. 15, comma 14, della L.R. 09 Luglio 1998, n. 27, della DGR n. 239 del 18.04.2008.

Oggetto: Installazione “Società Vallone S.r.l.”, sita nel Comune di Anagni (FR), via Paduni snc - Legge 241/90 e s.m.i. - Determinazione Rilascio atto autorizzativo relativo all’istanza di modifica sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 2 del D.lgs 152/06, dell’art. 15, comma 14, della L.R. 09 Luglio 1998, n. 27, della DGR n. 239 del 18.04.2008.

**GESTORE:** Vallone S.r.l. - P.IVA e C.F.: 05703051002 - **Sede Legale:** Roma, v. Francesco Denza n. 20  
**Sede Operativa:** Loc. Paduni snc – 03012 Anagni (FR) - **Durata :** 12 (dodici) anni a partire dal 03/09/2008

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all’Ing. Mauro Lasagna a far data dal 1° gennaio 2016;

**VISTA** la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell’Area “Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

**VISTA** la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

**VISTO** il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

**VISTA** la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica -	

Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.

D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle	

Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”

DGR n.548 del 05/08/2014

**PREMESSO** che:

- la Società Vallone S.r.l. (di seguito Società), P.IVA 00748940608, con sede legale in Roma, v. Francesco Denza n. 20 e sede operativa nel comune di Anagni (FR), via Paduni snc, gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in forza delle Autorizzazioni n. A2817 del 03.09.2008, n. G08049 del 01.07.2015 e s.m.i., ed opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
- la Società, con successive note del 30.06.2016, 04.07.2016 e 09.08.2016, acquisite agli atti della Regione rispettivamente ai nn. 351435/24/01, 365255/24/01, 421728/24/01, ha inoltrato istanza di variante sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 2 del D.lgs 152/06, dell'art. 15, comma 14 della L.R. 09 Luglio 1998, n. 27, della DGR n. 239 del 18.04.2008, allegando documentazione tecnico-amministrativa descrittiva della variante medesima;
- la richiesta di perizia di variante di cui al punto precedente, comprende modifiche che riguardano la gestione delle acque meteoriche delle acque civili, e del punto di emissione convogliata E5 e, precisamente consiste:
  1. nella realizzazione e messa in esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di prima pioggia, attualmente gestite come rifiuto;
  2. nell'autorizzazione allo scarico su suolo per mezzo di subirrigazione delle acque reflue domestiche esitanti dal trattamento presso vasca imhoff;
  3. nell'inserimento sul punto di emissione E5 di una sezione di abbattimento a carboni attivi, posta in serie al filtro a maniche già installato;
- In relazione ai primi due punti, dalla documentazione agli atti, emerge che l'obiettivo della Società è quello di:
  - riversare le acque di prima pioggia sottoposte a trattamento, "in cunetta stradale" (scarico su suolo);
  - inviare le acque reflue domestiche esitanti dal trattamento presso vasca imhoff a condotta disperdente (scarico su suolo);
  - riversare le acque di seconda pioggia in rete consortile ASI grazie ad un sistema di by-pass per troppo pieno.
- con riferimento all'istanza di variante sostanziale presentata dalla Società, la Regione Lazio con nota n. U 0458643 del 13.09.2016, ha dato avvio al procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e della DGR n. 239/2008, a cui ha seguito una conferenza Semplificata ai sensi degli articoli 14 bis, c. 1 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs 127/2016, convocata con nota regionale n. U.0479362 del

26.09.2016, nonché una convocazione di Conferenza in modalità sincrona, di cui all'art. 14 ter, tenutasi il giorno 25.01.2017, ore 10.30, come da nota regionale di convocazione, n. U.0000424 del 02.01.2017;

**PRESO ATTO** di quanto riportato nella documentazione tecnica pervenuta, comprensiva di una Relazione Tecnica a firma dell'ing. Fabrizio Ranzani, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. B19, che illustra la variante richiesta, come di seguito sintetizzato:

#### *TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI*

- **SITUAZIONE ATTUALE:** le acque relative all'area esterna che circonda il capannone 2 viene raccolta in una vasca da 7 mc, mentre quella relativa al capannone 1 in una da 14 mc, per un totale di 21 mc lordi (per un calcolo conservativo, al volume geometrico delle vasche è stato decurtato circa il 10% per tener conto del battente minimo necessario per il funzionamento delle pompe di rilancio); dopo aver stoccato le acque di prima pioggia, quelle di seconda pioggia vengono scaricate direttamente in rete ASI grazie ad opportuno sistema di by-pass per troppo pieno. Le acque di prima pioggia raccolte nelle due vasche vengono avviate a smaltimento esterno per il tramite di Ditta autorizzata;
- **VARIANTE RICHIESTA:** nella configurazione in variante, si intende utilizzare un impianto di trattamento chimico-fisico ed attivare un punto di scarico S1 di acque depurate; le acque meteoriche di prima pioggia, una volta stoccate nelle vasche, verranno trattate internamente e poi scaricate nella cunetta stradale. In base a quanto riportato nella relazione tecnica dell'impianto, attraverso diverse fasi di trattamento (alcalinizzazione, chiariflocculazione, neutralizzazione e filtrazione), è prevista la depurazione di un flusso in ingresso pari a 3 mc/h. Come si evince da un elaborato planimetrico trasmesso, le acque stoccate nelle due vasche vengono rilanciate al trattamento e successivamente convogliate al pozzetto D1, fino al P.C.C.1.

#### *SCARICO ACQUE CIVILI*

- **SITUAZIONE ATTUALE** - Le acque civili vengono raccolte in vasca a tenuta e smaltite periodicamente tramite Ditta esterna;
- **VARIANTE RICHIESTA:** nella configurazione in variante, si intende ripristinare il sistema già allestito e precedentemente autorizzato dall'Ente comunale e consistente in una vasca imhoff e successivo smaltimento dei reflui depurati in subirrigazione.

#### *PUNTO DI EMISSIONE E5*

- **SITUAZIONE ATTUALE:** il punto di emissione E5 ha due punti di aspirazione principali oltre che punti di aspirazione secondari e relativi alle singole postazioni di disassemblaggio (banchi di lavoro per operazioni manuali).
- **VARIANTE RICHIESTA:** è prevista l'installazione di un filtro a carboni attivi in serie ai sistemi già presenti in E5, per potere abbattere eventuali tracce di mercurio rilasciato occasionalmente per limitatissimi periodi e in esigua quantità, durante la fase di smontaggio di schermi LCD contenenti lampade al mercurio, le quali, comunque non subiscono mai il processo di triturazione, limitatamente alle postazioni di smontaggio;

**PRESO ATTO** che nel corso della seduta della conferenza dei Servizi del 25 gennaio 2017:

- si è data lettura della nota di ARPA Lazio, Direzione tecnica, prot. n. 0092023 del 07/12/2016, con la quale è stato rilasciato il parere di competenza, con prescrizioni e richiesta di integrazioni, evidenziando quanto segue:

1. carenza della documentazione rispetto a quella prevista dalla D.G.R. 288/06, risultando mancanti tutti gli elaborati utili per la costruzione di un modello concettuale dell'impianto, delle attività in esso svolte e, conseguentemente, delle emissioni nell'ambiente. In particolare è stata segnalata l'assenza degli schema a blocchi A.25, le schede B e i relativi allegati, con particolare riferimento alla B.18 - Relazione tecnica dei processi produttivi, agli elaborati B.20 e B.21, ovvero la planimetria dello stabilimento con l'individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera e la planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento e dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
2. carenza di informazioni, ai fini di una valutazione esaustiva delle proposte del Gestore, degli elaborati C.6 e C.6.1, riconducibili alla C.6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare;
3. assenza degli allegati alla scheda C, con particolare riferimento a:
  - C.9 - Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
  - C.10 - Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica.
4. con riferimento alla gestione delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche sottoposte a trattamento, sulla base dell'art. 103 del D.Lgs. n. 152/06, non ricorrono le condizioni che consentano lo scarico su suolo, tenuto che l'area di sedime dell'impianto risulta servita da una rete (rete consortile ASI), alla quale sono già riversati gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia;
5. non è stata fornita alcuna informazione descrittiva circa la presenza e l'adeguatezza della rete di raccolta e collettamento delle tre citate tipologie di acque reflue, dei punti di scarico delle stesse, e dei relativi pozzetti fiscali, né è stata allegata alcuna planimetria;
6. il PMeC presenta incongruenze, anche rispetto a quanto contenuto nella relazione C.6.; a titolo di esempio è stato evidenziato che il Gestore nella relazione tecnica ha dichiarato che le acque di seconda pioggia vengono scaricate direttamente nella rete consortile, mentre nella tabella Emissioni in acqua, di cui al PMeC, contrariamente a quanto sopra, il punto di emissione delle acque di seconda pioggia è identificato con la codifica "MINI" al quale corrisponde come recettore "Cunetta stradale";
7. per quanto attiene la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di prima pioggia, attualmente gestite come rifiuto, il funzionamento del sistema risulta descritto, in maniera sommaria, all'interno di una relazione agli atti (relazione tecnica impianto Eco Max), che tuttavia non fornisce, in maniera puntuale, né i dati di progetto e di funzionamento dell'impianto, né i punti di controllo dei relativi computi di trattamento, ovvero il controllo step by step;
8. non risulta possibile valutare le attività di monitoraggio e controllo dei processi di trattamento, utili a verificare l'efficienza ed efficacia degli stessi in relazione agli obiettivi preposti:
  - gli interventi gestionali descritti nella relazione tecnica del comparto di trattamento chimico-fisico non trovano riscontro all'interno del PMeC, per esempio nella tabella C I D - Sistemi di depurazione;
  - mancano altresì le tempistiche con le quali alcuni di questi interventi vengono realizzati e le modalità di registrazione dei controlli svolti e le modalità di reporting;
  - non sono state puntualmente individuati e classificati i rifiuti che si originano dall'esercizio dell'impianto chimico-fisico, così come la gestione che si intende fare di tali rifiuti all'interno dell'installazione;

- non sono altresì stati forniti i criteri e i metodi di gestione delle sostanze, materie prime ed ausiliarie utilizzate in tale comparto tecnologico; inoltre è stato evidenziato che tali sostanze non risultano dichiarate nella tabella Consumo materie prime e ausiliarie di cui al PMeC, né tantomeno sono state individuate le aree adibite al loro stoccaggio nella tabella Suolo - Aree di stoccaggio;
  - dalla documentazione agli atti non è possibile ricavare la localizzazione del comparto tecnologico nell'area dell'impianto;
  - non è possibile individuare la posizione dello scarico "SI", dichiarato a servizio dell'impianto chimico fisico, né tantomeno il pozzetto fiscale (identificato dal Gestore come "P.C.C.1") e verificare che a tale pozzetto non confluiscano anche altri flussi liquidi; è stato rilevato, peraltro, quale ulteriore incongruenza, che il punto di monitoraggio di tale comparto è stato dichiarato essere il punto SI e non il pozzetto fiscale P.C.C.1.;
9. dalla documentazione agli atti non risultano individuati in maniera univoca, né il punto di scarico del sistema, né quale sia il pozzetto fiscale oggetto della proposta di monitoraggio;
  10. per lo scarico S1, nella tabella Emissioni in acqua del PMeC, è dichiarato come recettore una "cunetta stradale"; in merito a tale aspetto è ribadito quanto preliminarmente osservato riguardo agli scarichi su suolo.
  11. con riferimento ai punti critici dell'impianto, dichiarati all'interno del PMeC, la Società non ha fornito informazioni dettagliate sulle modalità, criteri e parametri monitorati per l'impianto di trattamento chimico-fisico, fornendo al contrario soltanto indicazioni generiche, utilizzando le diciture "Acque" e "Acque e fanghi".
  12. relativamente all'autorizzazione allo scarico su suolo per mezzo di subirrigazione delle acque reflue domestiche precedentemente trattate presso vasca Imhoff, non sono state fornite le informazioni tecniche necessarie, in particolare riguardo ai dati di progetto e di funzionamento dell'impianto, riguardo ai punti di controllo del trattamento;
  13. con riferimento alla tabella Sistemi di depurazione di cui al PMeC, non sono stati indicati i dispositivi di controllo adottati, né la frequenza di controllo del sistema, né le modalità di registrazione dei controlli, né tantomeno le modalità di reporting;
  14. con riferimento alla tabella Emissioni in acqua del PMeC, lo scarico di tali acque viene identificato con la codifica "53", mentre lo stesso scarico risulta invece identificato con la codifica "82" con riferimento alla Tabella C10 - Sistemi di depurazione;
  15. relativamente all'inserimento di una sezione di abbattimento a carboni attivi in serie al filtro a maniche già installato sul punto di emissione E5, nel PMeC proposto non sono contemplati tutti gli aspetti connessi all'esercizio del nuovo filtro a carboni attivi, nonché alla gestione dei rifiuti prodotti da tale sezione impiantistica;
  16. non sono altresì riportate nella tabella C.6 del PMeC, in forma puntuale, le parti soggette a manutenzione (ordinaria e straordinaria) e i punti di controllo del corretto funzionamento, nonché le verifiche dell'efficienza di abbattimento di ciascun sistema.
- si è data lettura della nota della Società acquisita al prot. regionale al n. I. 0008882 del 10.01.2017, con la quale, in relazione a quanto espresso da ARPA Lazio nel parere di cui sopra, oltre al PDMeC revisionato sulla base delle osservazioni rilevate da ARPA Lazio, ad una nota del Consorzio per lo Sviluppo industriale di Frosinone, riguardante il trattamento delle acque meteoriche ed industriali, è stata trasmessa una relazione a firma dell'ing.

Francesca Marchionne iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Frosinone al n. 1484, Sez. A, e dell'ing. Fabrizio Ranzani, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. B19, contenente le seguenti considerazioni:

- In relazione alla qualità e quantità dei dati forniti nell'ambito dell'istanza di modifica sostanziale, è stato richiamato il D.Lgs 152/06 e s.m.i. 29-nonies. (Modifica degli impianti o variazione del gestore), dove al comma 2 viene riportato quanto segue: *Nel caso in cui le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.* Sulla base di tale articolo, ritenuto applicabile al caso specifico, degli allegati previsti dalla D.G.R. 288/06, sono stati allegati solo quelli necessari all'aggiornamento delle informazioni relative alle sole parti impiantistiche oggetto di modifica. In conseguenza, non sono stati nuovamente allegati gli elaborati relativi alla scheda B e la planimetria C9 (emissioni), in quanto rimasti invariati rispetto alla configurazione autorizzata. Tra l'altro, pur ritenendo corretto necessario dovere fornire all'Autorità competente, ogni informazione utile alla descrizione tecnica dell'impianto e del suo impatto sul territorio, è stato evidenziato che l'aggiornamento riguarda sostanzialmente aspetti ambientali di secondo ordine rispetto a quelli caratteristici dell'installazione.
- con riferimento agli scarichi idrici, la Società attraverso l'istanza intende provvedere autonomamente al trattamento dei reflui, tenuto conto che la zona in cui insiste l'impianto seppur servita dalla rete ASI, al momento della richiesta non è dotata di alcun impianto di depurazione posto a valle della rete stessa, ritenendo di conseguenza, di poter usufruire solamente del servizio di collettamento delle acque di seconda pioggia; in relazione alla adeguatezza della rete di raccolta, l'impianto già dispone di tutti i sistemi di collettamento interni e di successivo accumulo (la configurazione del solo sistema di collettamento e raccolta prima dello smaltimento è già autorizzata);
- le modifiche proposte diventeranno operative attraverso le seguenti opere:
  - collegamento della rete esistente e autorizzata che raccoglie ed accumula le acque di prima pioggia con l'impianto di depurazione anch'esso già predisposto ma scollegato;
  - eliminazione dell'intercettazione che separa la vasca di raccolta e la condotta di scarico in subirrigazione;
- per quanto riguarda l'impianto chimico fisico, si fa riferimento:
  - ai disegni esecutivi riportati nella tavola C10, da cui è possibile verificare che in corrispondenza dell'installazione saranno disponibili sia le vasche di trattamento, sia i fanghi di risulta, sia i piccoli serbatoi di reagenti, non risultando necessario prevedere ulteriori aree per lo stoccaggio di chemicals o di rifiuti prodotti;
  - alla relazione redatta dal fornitore dell'impianto che ha realizzato e progettato il sistema, da cui è evincibile che l'insieme è stato concepito proprio per servire l'impianto Vallone Srl e che una volta collaudato secondo le specifiche riportate, esso potrà garantire un funzionamento automatico. Nella documentazione fornita posso essere rintracciate le seguenti informazioni:
    - Descrizione del processo;
    - Alimentazione sezione di trattamento;

- Sistemi dosaggio reagenti;
  - Controlli vari;
- l'insieme di trattamento è piuttosto semplice e la sua natura è altamente standardizzata;
  - la tabella C10 del PMeC contiene i controlli e le verifiche, così come previsto dal fornitore dell'impianto stesso;
  - in relazione allo scarico S1, lo stesso è stato regolarmente riportato nella planimetria C10 in corrispondenza della cunetta stradale e subito prima il pozzetto P.C.C.1, nel quale confluiscono solo i reflui depurati; tale cunetta recapita direttamente al fiume Sacco (come evincibile dal N.O. allo scarico già concesso dalla provincia di Frosinone) ed è l'unico sistema utile allo scarico delle acque meteoriche trattate poiché – come segnalato dallo stesso consorzio ASI – trattandosi di acque tecnologiche, allo stato attuale non possono essere recapitate in condotta consortile;
  - in relazione all'impianto Imhoff (tra l'altro già dotato di nulla osta da parte del Comune di competenza), si ritiene di aver fornito tutte le indicazioni utili alla verifica della conformità di tale impianto a quanto previsto dalle Linee Guida della Regione Lazio: “Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti” punti 3.1 e 3.3. Considerato l'elevato grado di standardizzazione dell'impianto (usi assimilabili ai civili), la gestione dell'impianto si riduce ad una manutenzione e pulizia ordinaria e al periodico smaltimento dei fanghi;

**VISTA** la nota della Società acquisita al prot. regionale al n. 58364/24/01 del 06.02.2017, con la quale sono state consegnate in formato cartaceo le seguenti planimetrie:

- B20: Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera - Rev. 1 del 01.10.2014;
- B21: Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento e dei punti di emissione degli scarichi liquidi esistenti - stato di fatto del 19.02.2014;
- B22: Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - rev. 2 del 23.12.2015;
- C10: Planimetria delle reti fognarie e dei punti di emissione degli scarichi acque meteoriche - rev.0 del 23.03.2016;

**VISTA** la nota del Comune di Anagni acquisita al prot. regionale al n. I. 0112165 del 03.03.2017, con il quale è stato espresso il parere favorevole all'impianto di sub-irrigazione, con la prescrizione di adeguarne lo sviluppo lineare dai 4 mt/a.e. attuali ad almeno 5 mt/a.e., in conformità al punto 3.2 del paragrafo 3 della D.G.R. 219/2011, verificando in ogni caso il rispetto della distanza minima di 30 metri da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile;

**TENUTO CONTO** che, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento come sopra illustrato:

- con Determinazione n. G01272 del 18.02.2016 si è proceduto alla conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale alla Determinazione Autorizzativa A.I.A., n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 2 del D.lgs 152/06, dell'art. 15,

comma 14, della L.R. 09 Luglio 1998, n. 27, della DGR n. 239 del 18.04.2008, specificando quanto segue:

- è stato rilevato che con la nota del Comune di Anagni di cui al capoverso precedente, è stato evidenziata altresì la necessità di dare corso al procedimento di cui all'artt. 242 e/o 245 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. emersa a seguito della nota di ARPA Lazio prot. n° 84985 del 28/10/2015, acquisita dal Comune medesimo al prot. n° 22069 del 29/10/2015, con la quale sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 244, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle acque sotterranee dei piezometri N1 ed N2, rispettivamente a monte ed a valle dell'impianto, per i parametri Cadmio, Ferro, Nichel e Piombo, rilevati dalla Ditta Vallone Srl, nel corso degli automonitoraggi effettuati nel periodo 2008-2014 in esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con Determinazione della Regione Lazio n° A2817 del 03/09/2008;
- è stata rilevata la necessità che l'Amministrazione procedente, nella stesura del provvedimento finale di modifica sostanziale dell'A.I.A. n. A2817 del 03.09.2008, n. G08046 del 01.07.2015, e s.m.i., riportasse integralmente tutte le prescrizioni indicate dagli Enti nel corso della Conferenza di servizi in questione;
- si è preso atto che la Regione con nota n. U.0145643 del 21.03.2017 ha provveduto alla trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 25 gennaio 2017, unitamente alla documentazione integrativa in formato elettronico, trasmessa dalla Società successivamente alla Conferenza dei Servizi e richiesta nel corso della stessa (acquisita al prot. reg. al n. I.0055106 del 03.02.2017), anche in relazione al parere di ARPA Lazio espresso nel corso della conferenza dei servizi e sopra riportato;

**RITENUTO** necessario che:

- venga modificato l'Allegato Tecnico alla Determinazione autorizzativa AIA n. A2817 del 03.09.2008, come modificato con la Determinazione G12904 del 12.09.2014, nello schema a blocchi dell'impianto e nei paragrafi B e C, relativi, rispettivamente, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici;
- venga sostituito il Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al provvedimento autorizzativo in atti, con quello aggiornato presentato nel corso della Conferenza dei Servizi dalla Società, che va a costituire parte integrante del presente determinazione;
- venga approvata tutta la documentazione come sopra illustrata, relativa all'installazione con le modifiche richieste rispetto allo stato attuale;
- le opere di variante richieste vengano realizzate secondo la seguente procedura:
  - la Società, una volta eseguite le opere, prima dell'effettivo avvio delle relative attività di gestione, ne deve dare comunicazione alla Regione, trasmettendo apposito certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile, che ne attesti l'avvenuta effettuazione in conformità alle previsioni del presente Atto;
  - la Regione Lazio, dopo il ricevimento di detto certificato di collaudo, convoca apposito sopralluogo presso l'installazione, cui saranno invitati a partecipare i competenti uffici della Provincia di Frosinone,

del Comune di Anagni e di ARPA Lazio, sezione di Frosinone; successivamente, in relazione agli esiti positivi del predetto sopralluogo, procederà al rilascio della prevista presa d'atto del certificato di collaudo e alla messa in esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che la Società proponente ha provveduto al versamento delle somme previste dal D.M. 24/04/2008 per le spese istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 956 del 11-12-2009, come verificato da copia del bonifico effettuato in data 22.09.2016;

**RITENUTO**, pertanto, di potere procedere all'approvazione della perizia di variante sostanziale richiesta come sopra descritta, relativa all'A.I.A. di cui trattasi, con le condizioni e i limiti emersi in sede di Conferenza dei Servizi e, in particolare, con le osservazioni di ARPA Lazio e del Comune di Anagni, nonché con riferimento alla documentazione presentata nel corso del procedimento e in quella successiva, richiesta in sede della stessa Conferenza di Servizi;

**PRESO ATTO** che la Regione con nota n. U.0145643 del 21.03.2017 ha provveduto alla trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 25 gennaio 2017, unitamente alla documentazione integrativa in formato elettronico, trasmessa dalla Società successivamente alla Conferenza dei Servizi e richiesta nel corso della stessa (acquisita al prot. reg. al n. I.0055106 del 03.02.2017), anche in relazione al parere di ARPA Lazio come sopra riportato;

**RILEVATA** la necessità che l'Amministrazione procedente, nella stesura del provvedimento finale di modifica sostanziale dell'A.I.A. n. A2817 del 03.09.2008, n. G08046 del 01.07.2015, e s.m.i., riporti integralmente tutte le prescrizioni indicate dagli Enti nel corso della Conferenza di servizi in questione;

**RITENUTI** acquisiti i pareri favorevoli delle altre amministrazioni invitate in conferenza di servizi che, nei termini e modalità stabilite dall'art. 14-ter commi 6, 6bis e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alle conferenze di servizi convocate in sede decisoria;

**RITENUTO** di poter procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo, così come previsto dall'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni e dei pareri favorevoli con prescrizioni raccolti all'interno della Conferenza dei Servizi dalle Amministrazioni convenute, fermo restando l'obbligo da parte della Società di provvedere ad attuare quanto disposto dagli Enti competenti nel corso della Conferenza dei Servizi e nei pareri trasmessi, così come sopra esposto;

**tutto ciò premesso,**

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che ivi si intendono integralmente trascritte e riportate, relativamente all'installazione della Società Vallone S.r.l., P.IVA e C.F. 05703051002, con sede legale in Roma, v. Francesco Denza n. 20 e sede operativa nel comune di Anagni (FR), via Paduni snc:

1. di rilasciare il provvedimento autorizzativo di modifica sostanziale al provvedimento autorizzativo AIA n. A2817 del 03.09.2008, n. G08049 del 01.07.2015 e s.m.i., riguardante le seguenti opere:
  - a. realizzazione e messa in esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di prima pioggia, attualmente gestite come rifiuto;

- b. autorizzazione allo scarico su suolo per mezzo di subirrigazione delle acque reflue domestiche esitanti dal trattamento presso vasca Imhoff;
  - c. inserimento sul punto di emissione E5 di una sezione di abbattimento a carboni attivi, posta in serie al filtro a maniche già installato;
2. di approvare tutta la documentazione allegata alla richiesta di variante, compresa la tavola C10 dal titolo “Planimetria delle reti fognarie e dei punti di emissione degli scarichi acque meteoriche - rev.0 del 23.03.2016”;
  3. di sostituire l’Allegato 1, “Allegato Tecnico”, di cui alla Determinazione n. G12904 del 12.09.2014, di modifica di quella autorizzativa AIA n. A2817 del 03.09.2008, con quello allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale, aggiornato in base a quanto di seguito riportato e completo dell’elaborato C10 di cui al punto precedente e dell’elenco dei rifiuti prodotti:
    - modifica dello schema a blocchi dell’impianto riportato a pag. 3, aggiornato in base alla perizia di variante non sostanziale approvata con la Determinazione n. G05498 del 07.05.2016, nel cui oggetto, per un refuso, è stata indicato “Loc. Paduini snc” invece che “Loc. Paduni snc”;
    - modifica dei paragrafi B e C riportati nelle pagine da 12 a 18, riguardanti, rispettivamente, le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici;
  4. di sostituire l’Allegato 5, “Piano di Monitoraggio e Controllo”, di cui alla Determinazione n. G12904 del 12.09.2014, di modifica di quella autorizzativa AIA n. A2817 del 03.09.2008, con quello allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale, aggiornato dalla Società nel corso della Conferenza dei Servizi, sulla base del parere ARPA;
  5. di stabilire che la Società è tenuta al rispetto della prescrizione riguardante l’impianto di sub-irrigazione espressa dal Comune di Anagni nel corso della Conferenza dei Servizi, consistente “nell’adeguamento dello sviluppo lineare dai 4 mt/a.e. attuali ad almeno 5 mt/a.e., in conformità al punto 3.2 del paragrafo 3 della D.G.R. 219/2011, verificando in ogni caso il rispetto della distanza minima di 30 metri da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile”;
  6. di dare atto che rimane salva la possibilità per l’Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche all’atto autorizzativo, anche su indicazione di ARPA Lazio;
  7. di stabilire che per quanto non modificato con il presente provvedimento rimane fermo quanto indicato nella Determinazione AIA n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Vallone S.r.l., trasmesso ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Anagni, alla A.S.L. di Frosinone, servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, oltre che sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

-----  
(ing. Mauro Lasagna)